

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6362 del 04/12/2023
Oggetto	Proc. MO23T0033. Provincia di Modena. Concessione per occupazione di area del demanio idrico per la realizzazione di un attraversamento ciclopedonale del Fiume Secchia in comune di Concordia sulla Secchia (MO).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6547 del 30/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattro DICEMBRE 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico per la realizzazione di un attraversamento ciclopedonale del Fiume Secchia in comune di Concordia sulla Secchia (MO).

Proc. Cod. MO23T0033

Richiedente: Provincia di Modena

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell’unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione e rinnovo, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico;

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data registrata al PG/2023/0161108 del 22/09/2023 con cui la Provincia di Modena (C.F. 01375710363) ha presentato domanda di rilascio di concessione relativa all’occupazione di area demaniale per la realizzazione di un attraversamento ciclopedonale, identificabile catastalmente al foglio 36 mappali 161 e 163 e fronte mappale 162, foglio 37 fronte mappale 286 e mappali 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291 del Comune di Concordia sulla Secchia (MO);

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 282 del 11/10/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

RICHIAMATO il procedimento della Provincia di Modena avente ad oggetto “PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE M2C2 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION

EU – PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 53 L.R. 24/2017 – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEI TRATTI PRIORITARI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MODENA DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE 'SOLE' - REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE DEL FIUME SECCHIA NEL COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) C.U.P. G51B22001410001 – INTERVENTO FINANZIATO CON I FONDI MINISTERIALI CICLOVIE – PNRR DI CUI AL D.I. N. 4/2022, D.M. N. 58/2022 E DECRETO DIRETTORIALE MIT PROT. N. 5268 DEL 28/04/2023”;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (Nulla osta idraulico conservato in atti al prot. PG/2023/194911 del 16/11/2023) con cui sono state dettate le prescrizioni recepite nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

VERIFICATO che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 09/11/2023;

CONSIDERATO che

- stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, la Provincia di Modena, in qualità di concessionario, è esente dal pagamento del relativo canone, secondo quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
- la Provincia di Modena è altresì esente dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione e su proposta del Responsabile del Procedimento ing. Marco Bianchini;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Provincia di Modena (C.F. 01375710363) la concessione relativa all'occupazione di area demaniale per la realizzazione di un attraversamento ciclopedonale, identificabile catastalmente al foglio 36 mappali 161 e 163 e fronte mappale 162,

foglio 37 fronte mappale 286 e mappali 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291 del Comune di Concordia sulla Secchia (MO), procedimento **MO23T0033**;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2041**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione (PG/2023/201918 del 28/11/2023);
4. di esentare la Provincia di Modena, in qualità di concessionario, stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, dal pagamento del relativo canone, secondo quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
5. di esentare altresì la Provincia di Modena dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;
6. di dare atto che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 09/11/2023;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE previsti dal D.lgs. 33/2013, nonché del D.Lgs n. 97/2016 e sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017 e successivi provvedimenti in materia, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli A.A.C. Centro di ARPAE Ing. Marco Bianchini;
11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale

di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini 472/L e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dott.ssa Valentina Beltrame

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di area demaniale richiesta dalla Provincia di Modena, C.F. 01375710363 (cod. pratica MO23T0033).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Secchia, individuata al foglio 36 mappali 161 e 163 e fronte mappale 162, foglio 37 fronte mappale 286 e mappali 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291 del Comune di Concordia sulla Secchia, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso attraversamento ciclopedonale.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è esente dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 895/2007 lettera e).

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il concessionario è esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2041**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima

della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della eventuale restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7),

opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione MO23T0033
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, acquisito agli atti al prot. PG/2023/194911 del 16/11/2023 dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po:

“PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI AI SENSI DEL R.D.N. 523/1904

subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il parere favorevole si intende accordato per quanto illustrato negli elaborati trasmessi tramite ARPAE SAC dalla Provincia di Modena

a. prot. AIPO n. 025639/2023 05/10/2023;

b. integrazione alla documentazione pervenuta per le vie brevi in merito alle opere provvisionali da installare in alveo per il varo dell'impalcato;

2. L'intervento autorizzato consiste nella realizzazione nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Secchia in comune di Concordia s/s;

3. Durante l'esecuzione dei lavori in parola, dovranno essere attuati tutti i provvedimenti che all'atto esecutivo l'Ufficio Operativo di Modena riterrà necessari nei riguardi della salvaguardia del buon regime idraulico, delle opere idrauliche e delle proprietà demaniali. Resta inteso che in fascia A-B non sarà autorizzata la presenza di strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento.

4. Ogni modifica al progetto autorizzato, dovrà essere segnalata ed eventualmente autorizzata dall'Ufficio Operativo di Modena; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di

decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria.

5. È fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto.

6. Sia garantito al personale dell'Agenzia, che espleta il servizio di cui al T.U. 523/1904 e R.D. 2669/1937, l'accesso alle aree demaniali, alle relative pertinenze idrauliche demaniali nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici.

7. Analogamente dovrà essere garantito l'accesso ed il transito anche ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia, nonché ai titolari ed al personale dipendente delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPo.

8. Le opere in alveo necessarie per il varo del ponte dovranno essere realizzate in modo da garantire che in caso di episodi di piena non possano divenire un potenziale rischio per il ponte posto immediatamente a valle.

9. Il Richiedente dovrà comunicare all'Ufficio Operativo di Modena per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio e fine lavori e quelle relative a eventuali sospensioni affinché possa essere svolto dal personale AIPo le opportune verifiche e controlli; a lavori ultimati dovrà inoltre trasmettere idonea dichiarazione asseverata del Direttore dei Lavori che "l'intervento è stato realizzato conformemente al progetto presentato ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione idraulica rilasciata da quest'Agenzia".

ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. Tutti gli oneri di ripristino del tratto arginale danneggiato in seguito alla cantierizzazione del nuovo ponte saranno a carico del richiedente;

2. Dovrà essere eseguito un rilievo di dettaglio (sezioni e piano quotato riferito a caposaldi IGM) del tratto arginale prima e dopo la realizzazione del rilevato);

3. In adempimento dell'art. 12 del R.D. 523/1904, saranno a carico del Richiedente tutti gli oneri di manutenzione — ordinaria e straordinaria — in corrispondenza dell'opera proposta, ivi compreso il mantenimento delle sezioni d'alveo in corrispondenza del manufatto e delle zone circostanti, ivi compresa l'eliminazione di tutti gli ostacoli — materiale flottante — depositatosi nei pressi della struttura suddetta;

4. In nessun caso il Richiedente potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;

5. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 il Richiedente dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere, in particolare al pericolo esistente in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori ed effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua. Mezzi ed uomini dovranno essere allontanati dal cantiere non appena i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del personale;

6. Resta in ogni caso a carico del Richiedente ogni responsabilità del controllo del traffico veicolare e pedonale e delle operazioni lavorative nel cantiere per tutta la durata dei lavori, effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua;

7. A lavori ultimati saranno a totale carico del Richiedente tutti gli oneri di rimozione del cantiere e di ripristino delle pertinenze idrauliche eventualmente interessate dagli stessi, ivi compreso le rampe e le piste arginali utilizzate dai mezzi di lavoro;

8. È onere del richiedente definire il livello idrometrico in corrispondenza del quale il gestore dell'attraversamento dovrà provvedere alla chiusura al traffico in occasione di eventi di piena. Tale

livello dovrà essere comunicato a tutti gli Enti interessati, anche ai fini dell'aggiornamento dei piani di protezione civile.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente contributo costituisce Nulla Osta Idraulico ai sensi del R.D. 538/1904, ai fini del rilascio della concessione demaniale per l'attraversamento, secondo la L.R. 14 aprile 2004 n° 7 del 2004 da adottarsi a cura di ARPAE SAC Modena come disposto dalla L.R. 30 luglio 2015 n° 13, alla quale il medesimo nulla osta è inoltrato per opportuna competenza ai fini dell'adozione del proprio atto di concessione.

2. L'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena.

3. Per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile.

4. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

5. La scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato

rinnovo della stessa, il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente.

6. L'autorizzazione si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPO da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena.

Resta inteso che qualora nel corso dell'iter autorizzativo dovesse emergere la necessità di prevedere modifiche ai lavori oggetto della presente autorizzazione, queste dovranno essere oggetto di specifico nuovo parere da parte di questa Agenzia.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi

e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



IL sottoscritto ing. Gaudio Daniele, c.f. GDADNL66L11F537N, presa visione del presente disciplinare di concessione in data 28/11/2023, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firmato per accettazione

Il concessionario

PG/2023/201918 del 28/11/2023

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.